

06507802206 Tribunale di Nocera Inferiore	
N. 3118/2016	
UOR	RUO
10 OTT 2016	CC
PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI DI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DI SOGGETTI DICHIARATI IRREPE- RIBILI O IRREPERIBILI DI FATTO NONCHE' DI SOGGETTI INSOLVIBILI	

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI NOCERA INFERIORE DEPOSITATO R.
10 OTT. 2016
Prot. n. <i>212</i>

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il difensore potrà depositare l'istanza di liquidazione degli onorari professionali in udienza (all'esito della discussione o comunque entro la conclusione della fase processuale), allegando ad essa copia del decreto di ammissione e la nota spese degli onorari professionali, compilata secondo le indicazioni del presente protocollo.

Se l'istanza di liquidazione è invece presentata fuori udienza, il difensore dovrà altresì allegare copia dei verbali di udienza comprovanti l'attività professionale esplicata nell'ambito del procedimento penale.

In caso di istanza di liquidazione presentata ai sensi dell'art. 116 d.p.r. 115/2002, il difensore d'ufficio deve allegare copia dei verbali di udienza, lettera raccomandata con la quale ha richiesto il pagamento degli onorari, nota spese redatta secondo i parametri del protocollo in oggetto, decreto ingiuntivo (o sentenza del giudice di pace), atto di precetto e verbale di pignoramento mobiliare negativo o infruttuoso.

In caso di istanza di liquidazione ai sensi dell'art. 117 d.p.r. 115/2002, è onere del difensore d'ufficio allegare copia dei verbali di udienza, nota spese predisposta secondo il presente protocollo e, se trattasi di irreperibile di diritto, il decreto di irreperibilità; se, invece, trattasi di irreperibilità di fatto, all'istanza di liquidazione occorre allegare copia della sentenza e dei verbali di

udienza (incluso l'eventuale verbale dell'udienza di convalida), la richiesta di pagamento degli onorari a mezzo lettera raccomandata di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio del legale, nota spese redatta secondo il protocollo in oggetto, ricerche anagrafiche aggiornate negative del comune di residenza e, se diverso, del comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio, attestazione del DAP da cui risulti il mancato inserimento nel circuito penitenziario.

GIUDICE COMPETENTE

La liquidazione è effettuata dall'autorità giudiziaria che ha proceduto relativamente alla fase o al grado di giudizio che si è svolto (così ad es. il giudice di primo grado non può liquidare la redazione dell'atto di appello).

Il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo solo se, vertendosi in materia di gratuito patrocinio, il provvedimento di ammissione al beneficio è intervenuto dopo la loro definizione.

In ogni caso, la liquidazione è effettuata solo al termine di ciascuna fase o grado del giudizio o, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico: così, ad es., in caso di ordinanza del giudice dichiarativa della nullità degli atti con trasmissione degli stessi al pubblico ministero, il diritto alla liquidazione dei compensi maturerà solo dopo la rifissazione del processo e la sua definizione con sentenza o con provvedimento ad essa equiparabile.

PLURALITA' DI PARTI E PROCEDIMENTI RIUNITI

Nel caso di difesa di più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso unico è aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difenda una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto.

Nei casi summenzionati il difensore deve depositare un'unica istanza di liquidazione: viceversa, in caso di presentazione di plurime richieste di liquidazione dei compensi, quelle successive alla prima saranno rigettate senza il riconoscimento dell'incremento del 20% dell'onorario per ciascuna delle ulteriori identità di posizione.

N.B. Gli importi di cui al presente protocollo sono calcolati partendo dai valori medi della Tabella relativa ai giudizi penali di cui al D.M. 55/14, prevedendo percentuali di riduzione variabili in base alla tipologia del giudizio, nonché applicando l'ulteriore riduzione di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. 115/02.

N.B. Le parti rinunciano preventivamente all'opposizione al decreto di liquidazione qualora sia totalmente conforme alle voci ed agli importi di cui alla presente convenzione.

N.B. La liquidazione effettuata contestualmente alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio e la comunicazione in udienza dell'avvenuto deposito costituirà notificazione per le parti presenti o che devono ritenersi presenti.

FASE GIP

1) FASE DI STUDIO	€ 180,00
2) FASE INTRODUTTIVA	€ 150,00
3) FASE ISTRUTTORIA (eventuale)	€ 330,00
4) FASE DECISIONALE	€ 450,00

FASE GUP

1. Udienza Preliminare. Incidente di esecuzione

1) FASE DI STUDIO	€ 180,00
2) FASE INTRODUTTIVA	€ 150,00
3) FASE DECISIONALE	€ 450,00

2. Patteggiamento. Abbreviato. Abbreviato condizionato documentale

1) FASE DI STUDIO	€ 230,00
2) FASE INTRODUTTIVA	€ 220,00
3) FASE DECISIONALE	€ 480,00

3. Abbreviato condizionato testimoniale

1) FASE DI STUDIO	€ 250,00
2) FASE INTRODUTTIVA	€ 230,00
3) FASE ISTRUTTORIA	€ 330,00
4) FASE DECISIONALE	€ 500,00

FASE CAUTELARE

1. Procedimento cautelare reale. Procedimento cautelare personale senza attività difensiva innanzi al tribunale del riesame ex art. 309 c.p.p. o appello ex art. 310 c.p.p.

1) FASE DI STUDIO	€ 140,00
2) FASE DECISIONALE	€ 300,00

2. Procedimento cautelare personale con attività difensiva anche innanzi al tribunale del riesame ex art. 309 c.p.p. o appello ex art. 310 c.p.p.

1) FASE DI STUDIO	€ 170,00
2) FASE DECISIONALE	€ 380,00

GIUDICE DI PACE

1. Processo senza attività istruttoria definito con sentenza ex art. 129 c.p.p. (ad es. prescrizioni, mancanza di querela, remissione di querela)

1) FASE DI STUDIO	€ 130,00
2) FASE INTRODUTTIVA	€ 150,00
3) FASE DECISIONALE	€ 270,00

2. Processo dibattimentale con istruttoria semplice (fino a tre udienze istruttorie)

1) FASE DI STUDIO	€ 150,00
2) FASE INTRODUTTIVA	€ 170,00
3) FASE ISTRUTTORIA	€ 260,00
4) FASE DECISIONALE	€ 320,00

3. Processo dibattimentale con istruttoria complessa (oltre tre udienze istruttorie)

1) FASE DI STUDIO	€ 190,00
2) FASE INTRODUTTIVA	€ 210,00
3) FASE ISTRUTTORIA	€ 430,00
4) FASE DECISIONALE	€ 370,00

TRIBUNALE MONOCRATICO

1. Processo senza attività istruttoria definito con sentenza ex artt. 129/469 c.p.p. (ad es. prescrizioni, oblazioni, mancanza di querela, remissione di querela). Incidente di esecuzione

1) FASE DI STUDIO	€ 140,00
2) FASE INTRODUTTIVA	€ 160,00
3) FASE DECISIONALE	€ 420,00

2. Patteggiamento, abbreviato, abbreviato condizionato documentale, procedimento di messa alla prova

1) FASE DI STUDIO	€ 180,00
2) FASE INTRODUTTIVA	€ 200,00
3) FASE DECISIONALE	€ 470,00

3. Processo dibattimentale con istruttoria semplice (fino a tre udienze istruttorie). Abbreviato condizionato testimoniale

1) FASE DI STUDIO	€ 190,00
2) FASE INTRODUTTIVA	€ 210,00
3) FASE ISTRUTTORIA	€ 360,00
4) FASE DECISIONALE	€ 490,00

4. Processo dibattimentale con istruttoria complessa (oltre tre udienze istruttorie)

1) FASE DI STUDIO	€ 220,00
2) FASE INTRODUTTIVA	€ 230,00
3) FASE ISTRUTTORIA	€ 500,00
4) FASE DECISIONALE	€ 600,00

TRIBUNALE COLLEGIALE

1. Processo senza attività istruttoria definito con sentenza ex artt. 129/469 c.p.p. Incidente di esecuzione

1) FASE DI STUDIO	€ 180,00
2) FASE INTRODUTTIVA	€ 220,00
3) FASE DECISIONALE	€ 450,00

2. Patteggiamento, abbreviato, abbreviato condizionato documentale.

1) FASE DI STUDIO	€ 220,00
2) FASE INTRODUTTIVA	€ 230,00
3) FASE DECISIONALE	€ 480,00

3. Processo dibattimentale con istruttoria semplice (fino a tre udienze istruttorie). Abbreviato condizionato testimoniale

1) FASE DI STUDIO	€ 230,00
2) FASE INTRODUTTIVA	€ 240,00
3) FASE ISTRUTTORIA	€ 500,00
4) FASE DECISIONALE	€ 550,00

4. Processo dibattimentale con istruttoria complessa (oltre tre udienze istruttorie)

1) FASE DI STUDIO	€ 300,00
2) FASE INTRODUTTIVA	€ 450,00
3) FASE ISTRUTTORIA	€ 900,00
4) FASE DECISIONALE	€ 800,00

- **Ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. 55/14 sarà liquidato, ove richiesto, anche il rimborso spese forfettario nella misura del 15%.**
- **In caso di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio che ha esperito il tentativo di riscossione del credito professionale, in aggiunta all'onorario penale, si provvederà a liquidare i diritti e gli onorari della procedura civile di recupero del credito, il cui importo si concorda, in via forfettaria, in € 200,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cnap per la procedura monitoria (salvo uniformarsi, se inferiori, agli importi liquidati dal giudice di pace in sentenza o nel decreto ingiuntivo) ed € 50,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cnap per la procedura esecutiva.**

- La distinzione tra processi con istruttoria semplice e processi con istruttoria complessa opera solo in materia di gratuito patrocinio e non anche di difesa d'ufficio: per quest'ultima troveranno sempre applicazione le tabelle previste per i processi ad istruttoria semplice, indipendentemente dal numero di udienze istruttorie espletate.
- Non si provvederà alla liquidazione della fase istruttoria nel caso di mero deposito della lista testimoniale, cui non faccia seguito lo svolgimento di ulteriori atti e attività istruttorie processuali.
- Le attività relative alla fase cautelare vanno liquidate in aggiunta a quelle svolte nell'ambito della fase su cui si innesta la procedura incidentale.
- La redazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e/o dell'istanza di corresponsione dei compensi del difensore (di fiducia o ufficio) è attività rilevante ai fini della liquidazione della fase introduttiva.
- Per i procedimenti di correzione di errori materiali non è prevista la liquidazione di alcun compenso.
- Nessun compenso è altresì dovuto nel caso di partecipazione del difensore esclusivamente ad udienze di rinvio.

Nocera Inferiore, 10/10/2016

Il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore



X Il Procuratore della Repubblica F.F. presso il Tribunale di Nocera Inferiore



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



Il Coordinatore dell'Ufficio GIP
